COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 09/02/2024

OGGETTO:	**TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI A VALERE PER L'ANNO 2024. POSTEGGI CONSIDERATI OCCASIONALMENTE "LIBERI" O NON ANCORA ASSEGNATI**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **nove** del mese di **Febbraio** alle ore **12:30** , in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE	X	
ZAMBELLO MIRELLA	X	
CATTOZZO LUISA	X	
MERLO DINA	X	
MILAN MATTIA	X	
BAGATIN BENEDETTA	X	
BUSINARO GIORGIA		X
TOTALE	8	1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alessandro Ballarin, anch'egli collegato via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Edoardo Gaffeo nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Richiamato l'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019 secondo il quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";*

Dato atto che l'art. 1 comma 838 della Legge 160/2019 prevede che "*Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.";*

Che l'art. 1 comma 842 della medesima legge definisce la tariffa base giornaliera per le occupazione che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021 ad oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati";

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6/DF de 28 Luglio 2021, ad oggetto *"Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) – Criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito";*

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 28/12/2021 sono state apportate le modifiche alle tabelle dei coefficienti di valutazione e alle tariffe giornaliere allegate al Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, mantenendo invariato quanto disposto dal Regolamento e dall'allegato della classificazione delle strade in categorie;

Dato atto che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 438 del 09/11/2023 sono state approvate le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati a valere per l'anno 2024;

Che le tariffe approvate con la Delibera di Giunta Comunale n. 438 del 9/11/2023 tengono conto di quanto approvato dal Consiglio di Bacino in riferimento alla tariffa puntuale di natura corrispettiva applicata all'utenza mercatale, i cui indirizzi sono stati approvati con Delibera n. 18 dell'Assemblea di Bacino del 27/11/2023;

Richiamate le seguenti disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati:

- articolo 3 comma 2 secondo il quale *" Ai fini del presente Regolamento si intendono inoltre:*

a) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari del posteggio, si provvede per quella giornata all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
b) per operatore precario: l'operatore già in possesso di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.";
- articolo 5 secondo il quale " Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.";
- articolo 12 secondo il quale "1. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applicano le tariffe di cui all'art. 1 comma 842 della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160, frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo in ragione della superficie occupata. Qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore si applica la tariffa giornaliera.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.";
- articolo 13, comma 5 secondo il quale "*5. Per le occupazioni temporanee/giornaliere non rientranti nei mercati di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e per gli spuntisti il canone dovuto deve essere versato contestualmente al momento dell'assegnazione del posteggio da parte del personale di Polizia Locale";*
- articolo 13, comma 8 secondo il quale "*Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo annuo dello stesso non superi Euro 12,00.*";
- articolo 13, comma 9 secondo il quale " *Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.*";
Vista la nota, prot. 1617 del 09/01/2024, con la quale l'Ufficio Commercio ha, tra l'altro, specificato la differenza fra posteggi assegnati e liberi;
Premesso, pertanto, che un posteggio è da ritenersi "assegnato" qualora vi sia un legittimo titolare in possesso della relativa autorizzazione alla vendita e concessione di occupazione a suolo pubblico, con durata pluriennale;
Premesso, pertanto, che un posteggio è da considerarsi "libero" quando l'attività del titolare del posteggio non risulta più esercitata (per cessazione definitiva dell'attività medesima da parte dell'interessato o perché tale attività è stata fatta oggetto di procedimenti di decadenza o revoca, salvo il ricorrere nei casi di assenza temporanea legata a circostanze quali malattia del titolare);
Facendo seguito ad un controllo incrociato con altri uffici Comunali delle banche dati relative alle postazioni dei mercati è emerso che sono sempre più numerosi i casi di postazioni da considerare "libere" sia per cessazione definitiva dell'attività che per assenza temporanea;
Che i posteggi che ogni singoli giorno di mercato possono risultare "liberi" sono oggetto di assegnazione durante l'operazione della cosiddetta "spunta" agli operatori "precari", in base ad apposita graduatoria che determina l'ordine di priorità degli operatori stessi nella scelta del posteggio;
Che ai precari è applicata la medesima tariffa applicata agli operatori del mercato in concessione, in funzione delle ore di occupazione del suolo pubblico e della categoria del mercato con applicazione dei relativi abbattimenti previsti dalla vigente normativa;

Dato atto che nella delibera di Giunta n. 438/2023, di approvazione delle tariffe per l'anno 2024 nell'allegato A, è specificato che "La componente dell'asporto rifiuti è calcolata in funzione del costo comunicato dal gestore che quantifica un onere rapportato alle 52 settimane a banco";
Che per ragioni di equità a parità del servizio di asporto rifiuti reso dalla Società Ecoambiente srl, si ritiene opportuno procedere all'applicazione della componente dell'asporto rifiuti anche ai cosiddetti "spuntisti" in quanto usufruiscono del medesimo servizio reso anche agli operatori del mercato in possesso di regolare concessione;
Che il servizio di asporto rifiuti applicato agli "spuntisti" va considerato esclusivamente nel caso in cui trattasi di occupazione di posteggio libero non ancora assegnato e non occasionalmente libero per mancanza temporanea del titolare;
Richiamato l'art. 22, comma 1, del vigente Regolamento secondo il quale "*La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno*";
Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*" ;
Vista la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;
Premesso che con Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 è stato conferito alla D.ssa Cittadin l'incarico Dirigenziale a valere per 3 anni dalla data del 15/11/2022;
Rilevato che nel caso di specie il Responsabile del Procedimento, è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019 e che alla D.ssa Genny Beccati con Decreto Dirigenziale n. 214 del 29/12/2023, è stato conferito alla Dr.ssa Genny Beccati l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la Sezione Tributi;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: **FAVOREVOLE**;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

Con voto unanime e favorevole espresso in forma palese

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di confermare per l'anno 2024 le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) della Delibera di Giunta Comunale n. 438 del 9/11/2023;
3. che le tariffe a valere per l'anno 2024, comprensive del costo dell'asporto rifiuti, approvate con la delibera di Giunta n. 438/2023, dovranno essere applicate anche nel caso di assegnazione del posteggio a seguito di "spunta" in quanto il banco stesso è da considerarsi "libero" a seguito di cessazione definitiva o assenza del titolare;
4. che la tariffa applicata ai precari/spuntisti è la medesima tariffa applicata agli operati del mercato in concessione, in funzione delle ore di occupazione del suolo pubblico e della categoria del mercato con applicazione dei relativi abbattimenti previsti dalla vigente normativa e che la componente dell'asporto rifiuti è calcolata in funzione del costo comunicato dal gestore che quantifica un onere rapportato alle 52 settimane a banco;
5. che il versamento del canone deve essere effettuato anche in presenza di importi inferiori ai €. 12,00 in quanto contente la somma che deve essere riversata alla Società Ecoambiente per il servizio di asporto rifiuti;
6. che il servizio di asporto rifiuti applicato agli "spuntisti" va considerato esclusivamente nel caso in cui trattasi di occupazione di posteggio libero non ancora assegnato e non occasionalmente libero per mancanza temporanea del titolare;
7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*;
8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
9. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di applicare quanto previsto nel presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale